1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 223

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno . .		»	46	24	13
Svizzera.		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Lunedì 13 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del ministro delle finanze a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re in udienza del 25 *luglio* 1866 *per chiedere l'approvazione al riordinamento delle dogane:*

ALTEZZA REALE,

Le operazioni di cabottaggio di entrata e di uscita delle merci esenti non richiedendo che l'accompagnamento di un semplice lasciapassare poterono in non poche località essere affidate alle brigate delle guardie doganali. Questo fatto permise di sopprimere un certo numero di ufficii doganali di secondo ordine, quarta classe, senza che il commercio ne avesse a risentire danno.

Se non che ora che colla legge del 14 luglio ultimo nº 3086 vennero instituiti nuovi dazi di uscita non potendosene commettere la riscossione alle guardie, fa di mestieri ricostituire alcuni dei soppressi ufficii.

L'esperienza ha poi dimostrata la necessità di addivenire a qualche modificazione nella classificazione delle dogane per l'accresciutosi movimento commerciale in alcuni punti del Regno.

Altre poche modificazioni di minor momento vennero inoltre ravvisate necessarie.

Tutto ciò occasionerà un aumento nell'organico del personale e negli assegni per ispese di ufficio.

Le accennate variazioni trovansi concretate nello schema di decreto che ho l'onore di rassegnare a V. A. R.

Siccome gli aumenti di spesa furono ridotti nei limiti del puro necessario, così mi lusingo ch'Ella vorrà degnarsi fregiare il decreto stesso dell'augusta Sua firma.

Il numero 3104 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto l'art. 3 del regolamento doganale 11 settembre 1862, e i decreti Reali 26 marzo 1865, nº 2237, e 10 dicembre dello stesso anno, numero 2750;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le variazioni nell'ordinamento e nella classificazione delle dogane, e nel relativo ruolo organico, le quali risultano dall'annessa Tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 2. Queste variazioni avranno effetto col 1º settembre prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Tabella delle modificazioni all'ordinamento ed alla classificazione delle dogane, nonchè alla pianta organica delle medesime.

Direzione di Ancona.

Alla dogana di Passo Correse che con R. decreto 10 dicembre 1865, nº 2750, fu dalla 1ª classe del 2º ordine ridotta alla 2ª, è aggiunto un commesso. Essa eserciterà le attribuzioni di dogana di 1ª classe, 2ª ordine, sino a che non sarà altrimenti disposto.

Alla dogana di Osteria Nuova è tolta la visitatrice, la quale è aggiunta alla dogana di Narni.

Direzione di Bari.

È ristabilita la dogana di 2º ordine, 4ª classe, a Giovinazzo con un ricevitore di 8ª classe.

La dogana di Molfetta è elevata dalla 1ª classe del 2º ordine alla 4ª del 1º ordine con l'aumento di un veditore; la indennità per ispese d'uffizio è aumentata a lire 150.

Alla dogana di Barletta è aumentato un commesso.

Direzione di Catania.

Sono ristabilite le soppresse dogane di 2ª ordine, 4ª classe, di Sampieri e Mazzarelli con un ricevitore di 8ª classe in ciascuna di esse.

In ciascuna delle dogane di Acireale, Riposto, Scoglitti, Agosta e Pozzallo è aumentato un commesso.

Direzione di Como.

È instituita una dogana di 2º ordine, 4ª classe, in Bizzarrone con un ricevitore di 8ª classe, rimanendo abolita la sezione dello stesso nome. È pure soppresso il commesso che a detta sezione era assegnato.

Le spese d'uffizio della dogana di Uggiate sono ridotte a lire 40.

Le strade comunali di Bizzarrone e Casanova procedenti da Brusato Svizzero son dichiarate doganali.

Direzione di Cosenza.

È ristabilita la dogana di Diamante di 2ª ordine, 4ª classe, con un ricevitore di 8ª classe.

Direzione di Foggia.

È ristabilita la dogana di San Mennaio di 2º ordine, 4ª classe, con un ricevitore di 8ª classe.

A ciascuna delle ricevitorie di Viesti e di Rodi è aggiunto un commesso.

La dogana di Peschici è soppressa.

La dogana di Termoli è abbassata alla 4ª classe del 2º ordine, sopprimendovisi il veditore ed il commesso.

Direzione di Genova.

Alla dogana di Spezia è aggiunto un veditore.

Direzione di Girgenti.

È ristabilita la dogana di Porto Palo di 2ª ordine, 4ª classe, con un ricevitore di 8ª classe.

A ciascuna delle dogane di Porto Empedocle, Sciacca e Licata è aumentato un commesso.

Direzione di Lecce.

La dogana di Gallipoli è ridotta dal 1º ordine, 4ª classe, al 2º ordine, 1ª classe. In essa sono soppressi il commissario alle visite, un commesso ed un agente subalterno.

La indennità di spese d'ufficio è diminuita a L. 80.

Un commesso ed un agente subalterno sono invece aumentati alla pianta della dagana di Brindisi.

Direzione di Livorno.

Alla dogana di Livorno sono aumentati due veditori.

Presso la dogana di Vada è soppresso un posto di commesso, del quale è aumentata la pianta della dogana di Viareggio.

Le dogane di San Vincenzo e di San Giuseppe sono ridotte dalla 2ª alla 3ª classe del 2º ordine, rimanendo ad ognuna di esse soppresso il veditore, e le indennità per le spese d'ufficio diminuite a L. 220 per la prima, a L. 40 per la seconda.

Direzione di Messina.

Alla dogana di Messina sono aggiunte altre due sezioni, l'una del Minuto Marina, e l'altra di Pozzoleone; ad ognuna delle quali è assegnato un ricevitore di 7ª classe.

Alla dogana di Messina sono aggiunti quattro veditori, quattro commessi, tre agenti subalterni, e dal personale ad essa assegnato sarà prelevato quello occorrente alle sezioni. La indennità per ispese d'uffizio al direttore speciale è elevata a L. 1,500.

Un veditore, un commesso ed un agente subalterno sono aggiunti alla dogana di Milazzo. A ciascuna delle dogane di Taormina e Lipari è aggiunto un commesso.

Direzione di Napoli.

Le dogane di Collenoci e Portella sono ridotte dalla 2ª alla 3ª classe del 2º ordine, sopprimendo in ciascuna di esse il veditore. Le indennità per le spese d'ufficio sono diminuite in entrambe a L. 40.

Per la dogana di Ponte Corvo la strada detta delle Fontanelle è dichiarata doganale.

Direzione di Novara.

La sezione di Cannobio è soppressa col commesso ad essa assegnato. Invece è istituita una dogana di 2º ordine, 4ª classe, in Piaggio di Valmara con un ricevitore di 8ª classe ed una visitatrice.

È istituita altresì una dogana di 2º ordine, 4ª classe in Cremenaga con un ricevitore di 8ª classe ed una visitatrice.

Le dogane d'Iselle e di Luino sono elevate alla 1ª classe, 2º ordine. Alla prima è aggiunto un veditore, alla seconda un veditore ed un commesso. Le indennità per le spese d'ufficio sono elevate in entrambe a L. 230.

Dalla dogana di Zenna è tolto il commesso.

Direzione di Oneglia.

Alla dogana di Porto Maurizio è soppresso un veditore.

Direzione di Orbetello.

Sono soppresse le dogane di 2ª ordine, 4ª classe, di Torre Mozza e Torre delle Civette.

Alla dogana di Follonica è aggiunta una visitatrice.

Il nuovo tronco di via rotabile che congiungendosi con la strada comunale procedente da Gradole, Grotte e Latera, e passando per le Case Nuove e per la Rotta mette a Pitigliano, è dichiarata strada doganale.

Direzione di Palermo.

È ristabilita la dogana di Trappeto di 2ª ordine, 4ª classe, con un ricevitore di 8ª classe.

Alla dogana di Palermo sono aggiunti un veditore e tre commessi, due commessi alla dogana di Trapani, uno a quella di Marsala, ed un altro a quella di Mazzara.

Direzione di Reggio.

Le soppresse ricevitorie di 2º ordine, 4ª classe, di Nicotera, Castelle, Badolato, sono ripristinate con ricevitori di 8ª classe.

Alla dogana di Tropea è tolto il ricevitore, ed il locale magazziniere delle privative farà le funzioni di ricevitore coll'assegno di lire dugento annue a titolo di soldo oltre lire 30 per ispese d'uffizio.

Alla dogana di Pizzo è tolto il commesso, a quella Gioia Tauro il veditore.

La dogana di Sant'Eufemia è trasferita a Nicastro. Vi rimane soppresso il ricevitore, le cui funzioni sono affidate al magazziniere delle privative col godimento di lire 200 a titolo di stipendio oltre lire 30 per ispese d'uffizio.

Direzione di Salerno.

È aggiunto un commesso a ciascuna delle dogane di Amalfi, Capitello e Sapri.

Direzione di Torino.

Sono ristabilite con ricevitori di 8ª classe le soppresse dogane di 2ª ordine, 4ª classe, di Valtournanche, Valgrisanche, Bousson, Prales, Crissolo, Chianole, Bellino, Entrâques.

Per tutte le dogane ristabilite son dichiarati doganali gli stessi stradali di cui era permesso l'uso prima della loro abolizione, e sono aggregate alla stessa Principalità a cui in quell'epoca erano annesse le medesime, e tutte le altre di 2ª ordine, 4ª classe, col presente decreto instituite, non che quelle ridotte alla 4ª classe, 2ª ordine, hanno per ispese d'uffizio l'indennità di lire trenta.

Vi saranno pertanto nell'organico

Nº	44	ricevitori di	V	classe
»	54	id.	VI	id.
»	80	id.	VII	id.
»	148	id.	VIII	id.
»	18	magazzinieri di privative di III classe con incarico di ricevitori		
»	7	commissari alle visite di	IV	classe
»	162	veditori	IV	id.
»	366	commessi	III	id.
»	117	agenti subalterni	IV	id.
»	24	visitatori	III	id.

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogot. Gen. di S. M.

Il Ministro delle Finanze

A. SCIALOJA.

Il numero 3113 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e della facoltà conceduta al Governo del Re colla legge del 28 giugno 1866, nº 2987;

Sulla proposizione del ministro delle finanze a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono autorizzate sul bilancio passivo del Ministero della marina pel 1866, titolo II, spese straordinarie, le seguenti nuove spese rilevanti complessivamente a lire ottocentocinquanta mila e duecento, e da applicarsi ai capitoli infrascritti:

Capitolo 77.	Servizio Semaforico	L. 100,200
» 78.	Acquisto del piroscafo *Europa* di proprietà della Società Rubattino e Compagnia	» 750,000
		L. 850,200

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.
DEPRETIS.

Il numero 3152 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista la legge del 28 giugno p. p., nº 2987;

Visto il decreto Reale dello stesso giorno, numero 3019;

Vista la legge del 1º maggio 1866, nº 2872;

Visto che nelle tabelle annesse al decreto del 14 luglio 1866, nº 3086, sieno alcune indicazioni incomplete o inesatte, che richiedono chiarimenti o rettificazioni;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il caffè ed il pepe e pimento sono sottoposti al dazio indicato nella tabella *A* del decreto 14 luglio *a peso lordo*, come sono presentemente.

Le parole *come sopra* poste dopo le parole *tessuti di cotone imbianchiti del peso*, richiamano anche il *numero dei fili* indicato innanzi.

Art. 2. Nella tabella *B* all'unità di peso *quintale* sarà sostituita l'unità di peso *tonnellata* per le merci qui appresso indicate, la cui denominazione e dazio saranno quindi espressi e rettificati come segue:

Minerale di ferro	tonnellate	0,20
Id. di rame.	id.	5,90
Id. di piombo (arcifoglio, galena, carbonati e zolfati di piombo) contenente 50 o più		

APPENDICE

CONVERSAZIONI SUL TEATRO ITALIANO.

Una festa drammatica al teatro Niccolini a benefizio dei feriti nella guerra nazionale e delle famiglie povere dei contingenti, una festa che è promossa dalla signora Adelaide Ristori col concorso d'egregi artisti e coll'annunzio d'una nuova produzione d'un giovane italiano di bel nome, doveva necessariamente indurmi a sospendere le nostre conversazioni sui teatri tedesco e italiano per intrattenermi sopra una serata in cui scrittori e artisti di bel nome si sono dati la mano affin di promuovere una beneficenza patriottica.

La signora Ristori dunque annunciava per programma della serata del Niccolini un dramma nuovo del giovane romano Carlo D'Ormeville intitolato *Il supplizio di un cuore*, l'atto 3º della *Maria Stuarda* di Schiller e la farsa del signor Calenzuoli intitolata *Il vecchio celibe e la serva*. Gli artisti che con lei concorrevano eran la signora Laura Bon e il signor Antonio Papadopoli con gran parte degli attori della sua compagnia. Io certamente non m'intratterrò sulla recitazione della tragedia perchè già tutti sanno che valga la signora Ristori nella grande scena delle due regine, nè sulla farsa perchè anche questa è già conosciuta e giudicata come scherzo comico un bel gioiellino massime quando l'abilità di quel capo ameno del Papadopoli ce lo fa così bene brillare. — Mi resta solo a parlare della commedia nuova del D'Ormeville, su cui questa volta avrò a fare alcuni appunti un po' severamente; ma come questi dipendono tutti dall'argomento e più da certe circostanze indipendenti dall'ingegno dell'autore, così sono costretto a fare un'esposizione del fatto un po' larga per esser meglio inteso e giudicato — Si tratta d'un cultissimo ed egregio giovane fornito di buoni studii e di un'attitudine singolare alla letteratura drammatica nella quale ha dato splendidi saggi massime in tragedie per robustezza di affetti e per eleganza di stile, come, per esempio, nella *Norma*, conosciuta a Firenze, applaudita dal pubblico e lodata dai critici. Con tali autori bisogna parlare con sincerità, franchezza e coscienza.

Siamo in Ispagna; certa Carmela, di bassa condizione s'innamorò d'un giovane di gran casato, che le si diede a conoscere sotto il nome di Gonzalez, e con quel nome la sposò segretamente dandole ad intendere che avrebbe cercato di far riconoscere il suo matrimonio alla famiglia presso cui aveva impegnato amici perchè gli fosse perdonato il matrimonio disuguale. Passarono due anni senza che la riconciliazione si facesse, e Gonzales un bel giorno abbandonò Carmela portandosi con sè la figlia e a lei lasciando un bambino. La povera abbandonata non seppe più nulla nè del marito, nè della figlia, e così per lei cominciò una vita di stenti e di segrete angoscie. Col lavoro procacciossi il pane e l'educazione del suo Gustavo, che riescì bene istrutto e ad essere collocato giovinetto presso un banchiere in qualità di esattore. La povera donna di sentimenti elevati aveva più volte ricusato d'andare a servire, come l'aveva spesso consigliata un vecchio amico di casa, certo Ferdinando, a cui sempre rispondeva *pane ed acqua, ma la mia indipendenza*, e ciò ripeteva anche nei giorni suoi più tristi quando il figliuolo piegava al male e dissipava il danaro nel giuoco con cattivi compagni. Il vecchio Ferdinando, maestro di casa del ministro il conte Olivares, la eccitava ad andare in qualità di governante presso la contessa moglie del ministro, e sollecitavala con molta insistenza perchè vedeva che Carmela soffriva a lavorar troppo dì e notte senza che nemmeno con ciò riuscisse a provvedersi d'una modica sussistenza.

Ma vedendo che Carmela non lasciava persuadersi, il buon uomo, per pur farle un po' di bene, propose di adoperarsi perchè il figliuolo avesse un impiego. La Carmela accettò con gioja i buoni uffici del vecchio amico, ma quanto è per lei doloroso l'accorgersi, che si tratta di metterlo esattore presso un banchiere, il quale aveva cacciato un impiegato infedele, che sopra una carta da giuoco aveva perduto il danaro destinato a redimere una cambiale! — Il buon Ferdinando ignorava che colui fosse lo stesso figlio di Carmela. Ella però fa forza a se medesima per non dare a conoscere il fatto di suo figlio e (per giustificare il suo turbamento) dice che quell'esattore è figlio d'una sua amica e prega Ferdinando a tornare dopo un'ora perchè ella andava dall'amica e avrebbe poi cercato con lui il modo di salvare lo sciagurato suo figlio. Partiti Carmela e Ferdinando, viene in casa Gustavo in preda alla disperazione di vedersi in un abisso di guai, senza trovar la via di uscirne. — Ma ecco che egli è presto alla prova con una terribile tentazione. Un barone Rodrigo Pereira frequentatore di bische e quindi informato dei casi di Gustavo viene ad offrirgli il modo di rimettere i 1,000 franchi truffati al suo principale. — *Con qual titolo questa vostra generosa offerta?* gli chiede Gustavo; — « con quello di un compenso »..., gli risponde l'altro: — si tratterebbe di trascrivere una lettera d'amore imitando il carattere d'una signora, la contessa Anna Olivares. — « Non per far male a quella signora (dice l'astuto tentatore), ma unicamente per vincere una scommessa fatta con lei che vantavasi d'avere tale scrittura che nessun calligrafo sarebbe riuscito a imitare. » — Ma Gustavo vedendo l'insidia malgrado l'errore commesso nei delirii del giuoco non è capace di commettere freddamente un'infamia e licenzia il barone che parte svergognato e con un mal represso rancore per quel rifiuto. Intanto ritorna Carmela che ha verificata la colpa del figlio. — Rimproveri da una parte, pianti e proteste dall'altra. — Gustavo conosce tutti i sacrifizii fatti dalla madre, sente ancora ch'ella ha indotto il suo principale a non svelare il furto dei mille franchi perchè s'è obbligata di restituirglieli a 100 franchi al mese. Carmela è tutta contenta di sentire come il figlio abbia respinto con orrore la proposta di farsi falsario, onde facilmente si comprende come quelle due anime si riconciliino e trovino nel reciproco affetto di madre e figlio una la fiducia che il pentimento sarà sincero e l'altro che la promessa di ravvedimento sarà mantenuta.

Ma come farà Carmela a pagar le mille lire? Essa accetterà l'ufficio di governante presso la moglie del conte Olivares propostole dal vecchio Ferdinando che è lieto di sentire come finalmente si sia risolta di procacciarsi un pane meno stentato.

Di tal guisa Gustavo, che comprende questo ultimo sagrifizio, si sente più sicuro nel suo proponimento di ravvedersi e così termina il primo atto.

Nel secondo atto siamo nel salotto della giovane contessa Olivares che vediamo impaziente perchè attende il di lei padre da molto tempo lontano, il marchese Lopez de Veirada, e in questa attesa mille piccoli capricci (che se non rivelano un cuore guasto mostrano però i vizii di un'educazione troppo aristocratica) mettono alla prova la pazienza della nuova governante Carmela; ma essa n'è tosto ben compensata sentendo che la contessa le promette di proporre al conte d'impiegare Gustavo nella sua segreteria. — Infatti appena il conte arriva da una passeggiata col suo segretario capo (che è quel tal barone Pereira di nostra conoscenza) la contessa fa la proposta che è subito accettata dal marito, il quale dice essere per lui una legge ogni desiderio della giovane sposa.

Egli si ritira nel suo gabinetto; quindi da una scena del Pereira colla contessa comprendiamo la causa di quell'iniquo mercato offerto a Gustavo.

Il Pereira insidia l'onore della contessa che fieramente gli resiste; egli voleva vendicarsene; ma egli ha ancora da vendicarsi di Gustavo e si propone il perfido disegno di perdere l'uno e l'altra ora ch'egli li ha ambidue in suo potere. — Comincia infatti a dire alla contessa che badi bene a quel che fa perchè egli sa che le si prepara uno scandalo ch'ei forse potrebbe impedire; ma la contessa lungi dall'intimorirne si ritira senza neppure degnarsi di rispondergli.

Gustavo avendo saputo dalla madre del nuovo ufficio, sta per passare dal ministro, ma s'incontra col Pereira, il quale viene a consegnargli le lettere per cominciare tosto le sue funzioni di segretario.

Egli dà a Gustavo in iscritto il tenore delle risposte a farsi, meno però una lettera di cui egli stesso detta la risposta perchè d'argomento delicato.

Si tratta di una risposta del ministro a un vigliettо galante d'una contessa, che si lamenta di vederlo rare volte. — Gustavo, finita la dettatura, consegna la lettera al Pereira, che va subito (com'ei dice) a farla firmare dal ministro. La contessa intanto impaziente sempre per questo ritardo del padre non sa come passare il tempo e manda a prendere i giornali. Fra essi trova una lettera senza il timbro postale a lei diretta — È la lettera scritta da Gustavo sotto la dettatura del Pereira. Non è firmata, ma ne conosce il carattere — Essa irrompe in un subito sdegno di tanta audacia e la consegna a Carmela perchè subito faccia allontanare da casa il giovane colpevole — Non è a dire la desolazione di Carmela e l'ira di Gustavo che riconosce il tradimento del perfido Pereira.

Carmela fa allontanare Gustavo per parlare al Pereira il quale accoglie le disperate invettive di quella povera madre col più freddo cinismo. Ma intanto il palazzo è in gran movimento — Arriva il marchese Lopez de Veirada — la contessa ed il conte gli corrono incontro; Carmela, Gustavo e Pereira si ritirano in disparte come estranei a quella domestica espansione.... Ma, gran Dio! Carmela riconosce nel marchese, il marito Gonzales, quindi nella contessa riconosce la figlia. La violenta commozione di quella donna che tra un riso convulso e un pianto dirotto salta al collo della figlia, fa dire al conte ed anche al marchese che Carmela è pazza, co-

per 0|0 di piombo puro . . . . tonnellate 5,00

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Il num. MDCCLXXXII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduto il Regio decreto 9 giugno 1861, che approva l'istituzione nel comune di Marradi, provincia di Firenze, di una Cassa di prestiti, risparmi e depositi;

Veduta la deliberazione 25 marzo 1866 dell'adunanza generale di essa Cassa;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le nuove « Costituzioni » della Cassa di prestiti, risparmi e depositi in Marradi, viste d'ordine Nostro dal ministro predetto, sono approvate, conchè s'intendano aggiunte all'articolo 3 le seguenti parole: « e l'approvazione governativa. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

CORDOVA.

Decreto sulle Tasse di registro.

(Continuazione — Vedi n° 221)

Art. 72. Le sentenze non definitive, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali e gli atti relativi all'istruzione delle cause che emanano dalle Corti, tribunali e preture, ovvero dalle rispettive cancellerie nella materia contenziosa, civile e commerciale ricevono la formalità mediante l'apposizione sull'originale di ciascun atto di una marca di registrazione la cui forma sarà determinata con decreto Reale.

La marca di registrazione sarà applicata in fine dell'atto soggetto a questa formalità dal cancelliere della Corte, del tribunale, o della pretura da cui emana l'atto, che non può rilasciarsi senza la formalità predetta.

Le marche di registrazione, tosto applicate, dovranno annullarsi dal cancelliere con la sovrapposizione del bollo di cancelleria, in modo che parte di esso rimanga impressa sulla marca, e la restante parte sul foglio al quale la marca è applicata.

CAPO II. — *Delle persone obbligate alla registrazione e dei termini per eseguirla.*

Art. 73. La presentazione all'uffizio del registro degli atti soggetti alla registrazione, ed il pagamento della tassa deve farsi:

1° Dai notari per gli atti celebrati col loro ministero tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se rilasciati in originale alle parti;

La presentazione di questi atti al registro deve eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto.

2° Dai cancellieri giudiziari, per le sentenze non definitive, per i decreti e provvedimenti, e per tutti indistintamente gli atti e processi verbali della causa che emanano dalle Corti, tribunali e preture, o che sono da essi ricevuti e compiuti nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale; per le sentenze definitive da registrarsi sugli originali, comprese quelle che portano trasferimenti di proprietà, uso o godimento di beni mobili od immobili, e per qualunque atto giudiziario che sia ricevuto dai cancellieri o che sia compiuto col loro intervento, e sia soggetto a tassa fissa, proporzionale o graduale, secondo le disposizioni dell'annessa tariffa;

La presentazione all'uffizio del registro degli atti indicati in questo numero i quali debbono essere formalmente registrati, e l'apposizione delle marche di registrazione a quelli di essi atti che a norma dell'articolo 72 sono da assoggettarsi alla formalità nel modo speciale dallo stesso articolo stabilito, deve parimente eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto.

3° Dagli uscieri, per tutti gli atti del loro ministero che occorrono nei procedimenti giudiziali tanto contenziosi che di volontaria giurisdizione nella materia civile e commerciale ed in altri procedimenti speciali;

La presentazione di questi atti all'uffizio del registro, ed il pagamento delle relative tasse, devono eseguirsi entro il termine di sette giorni dalla data di ciascun atto.

4° Dai segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti, quando siano specificamente designati per una tassa fissa, o proporzionale o graduale, dalla tariffa annessa al presente decreto;

Per le amministrazioni o pubblici stabilimenti che non hanno segretari o delegati gli atti dovranno essere denunziati dai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

Il termine per la presentazione di questi atti all'uffizio del registro e per il pagamento delle tasse dovute è di giorni venti dalla data di ciascun atto.

Per la registrazione di quegli atti indicati nel presente articolo che a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la preventiva approvazione od omologazione, o senza che sia trascorso un intervallo di tempo dalla loro stipulazione determinato dalla legge, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuta all'uffiziale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sarà divenuto altrimenti eseguibile.

Per gl'inventari e per i processi verbali d'esami o di verificazioni e simili, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura.

Nelle vendite all'incanto il termine dei venti giorni decorrerà per i liberatari provvisori dal giorno dei primi incanti, e per il liberatario definitivo dall'ultimo esperimento dell'asta.

Art. 74. Gli atti per scrittura privata della natura di quelli specificamente designati per una tassa fissa, o proporzionale, o graduale dall'annesa tariffa, quando non cadano nelle speciali esenzioni stabilite dal presente decreto, debbono essere denunziati e registrati a diligenza delle parti interessate entro venti giorni dalla loro data.

I contratti d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili quando non risultano da convenzioni scritte debbono essere registrati per cura delle parti interessate entro venti giorni decorribili da quello in cui ebbero principio d'esecuzione.

Per gli atti fatti all'estero quando contengono trasmissioni di proprietà, uso o godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche o altri pesi, affitti, subaffitti, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimenti situati nello Stato, la registrazione deve essere fatta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi sono fatti in Europa, od entro mesi diciotto, se fuori di Europa.

Sono compreso fra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai regi consoli, per cui è obbligatoria la registrazione entro il termine stabilito di sei mesi o di mesi diciotto quando ne deriva alcuna delle trasmissioni ed obbligazioni accennate in questo articolo relativamente ad immobili situati nello Stato.

Le sentenze proferite dai tribunali esteri saranno definiziate e registrate unitamente alla copia del provvedimento della Corte o del tribunale del Regno che rese esecutoria la sentenza estera, per cura del cancelliere della Corte o del tribunale.

Tutti gli altri atti provenienti dall'estero e quelli eziandio fatti sotto qualunque forma nello Stato e i documenti d'ogni specie che non siano specificamente indicati dal presente titolo o nella parte prima dell'annessa tariffa, quando voglia farsene uso in giudizio, o se ne voglia fare l'inserzione negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici di cui ai numeri 2° e 4° del precedente articolo 73, debbono essere registrati a cura di coloro che vi hanno interesse prima di produrli in giudizio o prima di farne le accennate inserzioni.

L'obbligo della registrazione degli atti indicati nel presente articolo è solidale quanto alle scritture private e quanto ai contratti verbali ed agli atti esteri da registrarsi in un termine fisso fra tutte le parti contraenti, quanto agli atti e documenti, ed alle sentenze dei tribunali esteri, fra tutte le parti interessate.

Art. 75. La verificazione delle condizioni sospensive apposte ad un contratto tanto pubblico che privato, o ad un trasferimento per causa di morte, o l'esecuzione del contratto, o trasferimento prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati entro venti giorni decorribili da quello della verificatasi condizione o dal giorno dell'esecuzione del contratto o trasferimento.

Questa disposizione è applicabile anche alla denunzia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti da questo decreto.

Art. 76. I testamenti o qualsiasi atto d'ultima volontà fatti nello Stato o all'estero e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo aver effetto dopo la morte del disponente, saranno denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredità ed entro i termini stabiliti dall'articolo 79.

A quest'uopo il notaio, l'autorità giudiziaria o i capi dell'uffizio o archivio pubblico che ritiene il testamento dovrà, a richiesta delle parti e sulla esibizione dell'attestato di morte del disponente, presentare all'uffizio del registro l'originale del testamento o dell'atto d'ultima volontà da registrarsi.

Dovranno pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente quando se ne voglia far uso a termini dell'articolo 74.

Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento di testamenti segreti.

Art. 77. Qualora, prima della scadenza dei termini stabiliti dai precedenti articoli 73, 74 e 76 per la registrazione degli atti soggetti a questa formalità entro un termine fisso, occorresse di produrre in giudizio gli atti medesimi, o d'insinuarli nelle cancellerie, gli atti stessi dovranno essere preventivamente registrati.

Art. 78. Le copie delle sentenze definitive o esecutive, dei decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri o dei tribunali esteri, e quelle dei provvedimenti tanto preparatorii che definitivi delle Corti di cassazione debbono essere registrate a cura dei cancellieri delle rispettive Corti, tribunali o preture ognora che venga richiesta la spedizione della copia e prima che questa sia autenticata.

La copia delle sentenze definitive dei tribunali consolari all'estero in materia civile e commerciale, quando non contengono trasferimenti di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, sono registrate a diligenza della parte interessata, prima che se ne faccia alcuno degli usi indicati dall'articolo 74.

Art. 79. Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentati.

L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intiero asse ereditario.

La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato; di mesi sei, se è morto in altre parti d'Europa; di mesi diciotto, se è morto fuori d'Europa.

Per i tutori, curatori, amministratori ed esecutori testamentari il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui sarà loro pervenuta la legale notizia della loro nomina.

In caso d'assenza il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

In caso di ritorno dell'assente le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione d'una parte di esse corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

Per le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati, e che muoiano in tempo di guerra, i termini della denunzia sono duplicati.

Per gli eredi o legatari che faranno esplicita dichiarazione d'assumere tale qualità col beneficio dell'inventario e adempiranno alle obbligazioni prescritte dalla legge civile, il termine per presentare la denunzia decorrerà dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e quando questo fosse prima compiuto, dalla data della sua chiusura.

In ogni caso però la denunzia delle eredità accettate col benefizio dell'inventario ed apertesi nello Stato deve farsi entro un anno dal giorno dell'aperta successione.

Art. 80. La denunzia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi o cappellanie esistenti nello Stato dovrà eseguirsi dall'investito del benefizio o cappellania entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso.

La denunzia della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie aventi sede fuori dello Stato sarà fatta entro i termini stabiliti dal precedente articolo per la denunzia delle successioni apertesi all'estero.

Art. 81. Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denunzia e registrazione non sono compresi il giorno della data dell'atto e quello dell'apertura della successione o del preso possesso dei beni dell'assente o dei benefizi o cappellanie.

Non si computerà nemmeno l'ultimo giorno del termine, se festivo.

L'ultimo giorno utile per la denunzia e per la registrazione si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'uffizio del registro.

CAPO III. — *Degli uffizi competenti a dare la formalità della registrazione.*

Art. 82. I notari debbono presentare alla registrazione gli atti da loro ricevuti all'uffizio del registro istituito nel distretto della rispettiva residenza.

I cancellieri giudiziari, i segretari, i capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti e gli uscieri presso le Corti, i tribunali o preture faranno registrare gli atti che debbono assoggettare alla formalità della registrazione all'uffizio del distretto in cui esercitano rispettivamente le loro funzioni od uffizi.

Le scritture private ed i contratti verbali soggetti a registrazione in un termine fisso dovranno essere registrati nell'ufficio del distretto in cui ne è seguita la stipulazione.

Gli atti esteri, parimente soggetti a registrazione in un termine fisso, dovranno essere registrati nell'uffizio nel cui distretto sono situati gl'immobili ai quali gli atti si riferiscono.

Se gl'immobili sono situati in più distretti, l'atto estero dovrà essere registrato nell'uffizio di quel distretto nel quale ne esiste la maggior parte.

Gli altri atti, tanto per scrittura privata quanto fatti all'estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in un termine fisso, potranno essere registrati in qualunque uffizio di registro.

La verificazione della condizione sospensiva, la esecuzione d'un contratto o trasferimento condizionato prima che la condizione siasi verificata, e la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà saranno denunziate all'uffizio del registro nel quale fu registrato il contratto o trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprietà.

Art. 83. Le trasmissioni di proprietà, d'usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'uffizio del registro nel cui distretto si è aperta la successione. Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrrà all'uffizio del registro nel cui circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredità.

Art. 84. Il passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie sarà denunziato nell'uffizio del registro nel cui distretto ha sede il benefizio o cappellania. Ove il benefizio o la cappellania non abbiano sede nello Stato, la denunzia sarà eseguita nell'uffizio del registro nel cui distretto esiste la maggior parte dei beni che costituiscono la dotazione nello Stato del benefizio o della cappellania.

TITOLO III.

Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia incompleta.

CAP. I. — *Del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione.*

Art. 85. Per gli atti tra i vivi il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare dalla medesima. La mancanza di esso porta l'effetto che la presentazione dell'atto e la denunzia del contratto verbale, benchè materialmente fatte, si considerino come non avvenute, ed alla scadenza del termine hanno luogo le conseguenze penali della omessa registrazione.

Per i trasferimenti per causa di morte e per i passaggi di usufrutto dei beni che costituiscono le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie il pagamento della relativa tassa dovrà eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli articoli 79 e 80 per le rispettive denunzie.

Art. 86. Salvi gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate nei precedenti articoli 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80 sono inoltre solidalmente tenuti verso l'amministrazione dello Stato per il pagamento delle tasse di registro:

1° Per le tasse dovute sugli atti della natura di quelli specificamente designati nella prima parte della tariffa, sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle eziandio nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione;

Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse saranno a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprietà che in usufrutto; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti d'appalto, cottimo od imprese, e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'erario nazionale e dei particolari che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salvo, per la parte di tassa dovuta dallo Stato, il disposto dall'articolo 141.

2° Per le tasse sulle sentenze da registrarsi in originale, sui decreti e provvedimenti ed anche sugli atti e processi verbali di causa nei procedimenti contenziosi nella materia civile e commerciale, le parti instanti e quelle che fanno uso delle sentenze, decreti e provvedimenti, atti e processi verbali di causa e i rispettivi loro procuratori, non che le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime;

3° Per le tasse dovute sulle copie delle sentenze definitive e sui decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, le parti che richie-

---

me pazza viene allontanata, e in mezzo a tanta confusione e a tante commozioni si chiude il secondo atto del dramma.

Nell'atto terzo ci troviamo in una stanza appartata da cui però s'odono lontano i lieti suoni della festa che dà il conte Olivares, mentre noi assistiamo all'agonia di Carmela, e alle pietose cure che le appresta il suo Gustavo.

Il Pereira tenta di funestare ancora que' momenti d'angoscia, ma n'è cacciato. — La contessa seguendo gl'impulsi del suo cuore viene in cerca di Carmela e si conferma nel presentimento che non fosse impazzita, ma veramente sua madre, e qui ha luogo una scena commoventissima in cui la gioia di riconoscere nella figlia tanto affetto porta in fin di vita la Carmela già da tempo affetta da una malattia di cuore.

Il buon Ferdinando (che ha sempre assistita quella infelice nelle sue peripezie) viene ad annunziare che il marchese vuol parlare a sua moglie. Allora l'inferma donna prega i figli (chè anche Gustavo era presente) a ritirarsi in una vicina stanza perchè sieno essi testimoni e giudici di quanto dirà il marchese e di quanto ella gli proporrà. La scena di Carmela col marchese (cioè con Gonzalez) è straziante, ella insiste come meglio può col rantolo dell'agonia perchè dia il loro vero nome ai figli; il marchese esita; vorrebbe salvare il falso decoro della casta, e compensarli colle sue ricchezze. Ma ella esige che faccia il suo dovere compito; a terminare la lotta esce la contessa (nel mentrechè viene in iscena anche il conte in cerca della moglie) e si proclama altamente sorella di Gustavo e figlia del marchese; e questi astretto da tale solenne dichiarazione abbraccia finalmente i suoi figli e riceve dalla donna, mentre esala l'ultimo sospiro, un bacio di riconoscenza e la sua benedizione.

Noto che l'autore ha fatto venire in iscena anche quel tale barone Pereira.

Con questo quadro si chiude il dramma del signor Dormeville intitolato: *Il Supplizio d'un cuore.*

Questo dramma sente di due difetti dovuti alla sua origine: dell'essere stato scritto per un'attrice per la quale dovevano trovarsi certe *situazioni* determinate, come le quattordici parole in un sonetto a rime obbligate; e dell'essere ideato a Roma per cui non doveva trasparire che quello spirito da cui erano animate le produzioni teatrali d'or fa un secolo.

I miei perspicaci lettori avranno già notati questi difetti nella esposizione dell'argomento; e avranno già visto che il signor D'Ormeville costretto a scrivere un dramma appositamente per la signora Adelaide Ristori doveva accoglierci fierezze di donna in contrasto con tenerezze di madre, dissimulazioni di tranquillità con intimi tormenti; delirii con convulsioni, risi tetanici con pianti e finalmente i sintomi patologici di una lenta agonia per ipertrofia di cuore. I miei lettori avranno tosto notato, che essendo scritto un dramma da approvarsi per la prima volta a Roma sotto le irritazioni del governo clericale doveva (come ora si dice) *brillare per l'assenza* di qualunque idea che accennasse a intendimenti civili attuali, ed è quindi riuscito un dramma di *situazioni* forzate e viete, e del genere di quei dell'Avelloni e dei Federici con bricconi, che son bricconi a beneplacito dell'autore, con incogniti ed agnizioni e con generiche ed astratte aspirazioni d'amore alla virtù, d'odio al delitto senza nulla di reale e preciso che accenni al carattere delle bricconate e delle virtù del giorno.

Diffatti l'autore ha dovuto ideare il suo argomento in Ispagna per rendere meno esotico ed anacronistico il suo tema, e per fare che la signora Ristori potesse mostrar la sua maestria senza che dalla gretta, superstiziosa, maligna ed ombrosa censura di Roma le venisse tolto un ette. Noto queste circostanze per non rendere risponsabile il valente scrittore D'Ormeville del cattivo genere del suo dramma e del nessuno interesse ch'esso desterebbe quando non fosse rappresentato dalla signora Ristori; e credo che anche questa osservazione sia tale da non dispiacere alla provetta attrice, che s'è formata una fama incontrastata per certi suoi slanci che sono il non *plus ultra* dell'arte scenica.

E vaglia il vero — l'autore ha cominciato dal dipingerci Gustavo per un giovane depravato, e così ha avuto campo di fare alcune scene dei dolori e dei sagrifizii della madre, e poi n'ha fatto dalla metà del primo atto in poi uno specchio di morigeratezza e d'amor figliale, anzi quasi un eroe nel vincersi dalle tentazioni del barone. Si direbbe che dapprincipio l'autore aveva un altro tema in mente da cui dovette allontanarsi. Le bricconate poi del barone sono così grossolane, così pericolose, così poco motivate e così slegate dal nodo principale dell'azione che le paiono proprio appiccicate per dar luogo alle scene della madre che nel primo atto esulta del vinto cimento del figlio e che nel secondo imperversa col cinismo del traditore. — Come poteva il barone osare d'intraprendere un mercato che poteva riuscire (come infatti riuscì) a suo scorno? Come poteva intraprendere il secondo tradimento, che doveva poi essere tutto a suo rischio senza che poi gran fatto gli giovasse riescendo a bene? Che n'avrebbe sofferto la contessa? Nulla; anzi un'occasione di mostrare al mondo la sua virtù. — Che n'avrebbe guadagnato dalla cacciata di Gorgio? Nulla; anzi il pericolo di farsi gratuitamente un nemico disperato, che tutto aveva a perdere vendicandosene. Difatti gli è un tradimento, che logicamente sfuma in nulla e si perde nell'azion principale che sta tutta nel conflitto tra Carmela ed il marchese.

E questo marchese, che per due anni s'è finto un Gonzalez senza che si scopra essere il marchese Ribeira e che poi per tre o quattro lustri sparisce alle indagini d'una moglie e d'una madre che si vede abbandonata dal marito e rapita la figlia, è questa cosa probabile? E le combinazioni viete dell'incontro in casa della figlia maritata ad un ministro son cose oggi più tollerabili? Son cose ammesse in società questi rigori nobiliari d'una morta società, per quanto si rappresentino in un dramma di costume spagnuolo in cui però non v'è altro di spagnuolo che questo esotico assurdo? Veda un poco il D'Ormeville che cosa vuol dire scrivere un dramma per la censura di Roma e pel beneplacito di una grande artista in cui non devono trapelare le *tendenze sovversive* e in cui devono trovarsi le *situazioni* per lo sfoggio dell'artistica bravura! In una sola cosa egli ha potuto impunemente secondare più il vezzo moderno che non le attuali esigenze; nel titolo.

Egli ha tentato usufruttare la voga francese segnalando il suo lavoro col titolo: *Il Supplizio d'un cuore*, perchè ancora risuona lo scalpore destatosi nei pubblici di Francia e d'Italia pel dramma dei signori Girardin e Dumas: *Il Supplizio d'una donna*; ma non ha riflettuto il Dormeville che nel concetto espresso dalla parola *supplizio* è implicita l'idea di una colpa, e che perciò mentre conveniva indicare la condizione della colpevole protagonista del dramma francese, male conveniva poi ad esprimere la natura dei patimenti della sua protagonista, la quale è un modello di virtù e d'abnegazione! Tanto è vero che sono sempre uno sconcio queste piacenterie alla odierna straniomania massime in chi, come il D'Ormeville, si trova fra la schiera dei giovani scrittori dai quali l'Italia aspetta il risorgimento del suo teatro.

Quando poi si consideri il dramma nuovo del D'Ormeville partitamente, dirò ch'egli ha condotto le scene più importanti con una certa franchezza da provetto scrittore, senza stenti, senza declamazioni, ma col vero accento della passione, onde proprio non è altro a dire se non che quando avrà preso il tema ove meglio gli si presenterà staccando dal gran dramma sociale uno dei molti suoi episodii, che si prestano al dramma artistico senza lo spavento d'una censura inquisitoriale e senza le pastoie delle situazioni obbligate, egli meglio mostrerà la sua attitudine alla poesia drammatica, come altra volta ha saputo fare.

Lascio di parlare della maestria della signora Ristori, che proprio era, per così dire, in casa sua in questo dramma, perchè molte volte mostrò come sappia con profondo artistico senso e intendimento simulare lo sdegno, il pianto, il delirio, l'agonia e la morte; ma i due punti in cui riescì a mio credere nuova furono nel primo atto quando disse al figlio, che giurava di non aver giuocato: *E perchè giuri? non t'ho mai domandato di giurare!* e nell'ultima scena quando non potendo più parlare, col gesto esprime la sua gratitudine al marchese d'avere riconosciuti i figli. Con quanta semplicità, con quanta calma apparente e strazio interno addimostrava la sua convinzione che il figlio giuocava e spergiurava! Con quanta espansione di gioia, non nel viso contraffatto dagli spasimi di morte, ma solo nel modo di distendere le braccia sul capo del marchese mostrava la profonda gioia del suo più caro voto compito!

Sono questi i momenti che rivelano l'ingegno dell'artista che crea qualche cosa di più della manifestazione del concetto di un autore. Io credo che il D'Ormeville avrà visto qualche cosa a cui egli non aveva pensato scrivendo le parole del primo atto, e l'*annotazione* di ciò che aveva a far l'attrice nell'ultima scena.

Fra gli artisti che concorsero colla signora Ristori a quella rappresentazione ho il debito di segnalare la signora Giovannina Aliprandi, che sosteneva la parte della contessa. Essa è una giovane di bella figura, di lineamenti e contegno molto nobili e distinti, dotata d'una voce soave e insieme robusta e che mostra somma attitudine per la sua professione. È questo il momento per la signora Aliprandi che decide del suo avvenire. Guai s'ella, come figlia dell'arte, si accontenta di sfoggiare il corredo dei modi tradizionali del mondo scenico! Guai se per tenersene lontana si dà a quel falso naturalismo che è la morte dell'arte vera!

OMICRON.

dono la spedizione delle copie e i loro procuratori;

4° Per le tasse sui trasferimenti di beni per causa di morte, ciascuno degli eredi per la totalità delle tasse medesime salvo il regresso; i legatari in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti, e i donatari per le liberalità per causa di morte;

5° Per la tassa sul passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi o cappellanie, l'investito del beneficio o della cappellania, i suoi eredi o aventi causa:

6° Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti e trasferimenti sottoposti a condizioni sospensive, le parti contraenti e tutti coloro a cui profitta la verificazione della condizione o la esecuzione del contratto o del trasferimento;

7° Per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà, i loro eredi od aventi causa;

8° Per le tasse dovute sui testamenti e sugli atti d'ultima volontà, gli eredi, legatari, loro tutori o curatori, amministratori od esecutori testamentari.

Art. 87. L'amministrazione dello Stato non ha azione contro i pubblici funzionari ed ufficiali indicati nell'articolo 73 per conseguire il pagamento del supplemento di tassa che si ritenesse dovuto dopo seguita la registrazione degli atti e contratti.

Art. 88. La quietanza delle tasse pagate per la registrazione sarà posta sull'atto originale o sulla copia presentata.

Quando si tratta di trasferimenti in causa di morte, di passaggio di usufrutto di beni costituenti le dotazioni di benefizi o cappellanie, di denunzia di contratti verbali, di verificazione di condizione sospensiva o di esecuzione di contratti o di trasferimenti condizionati, di consolidamento di usufrutto con la nuda proprietà, di tasse suppletive, e infine di tasse in altro modo riscosse direttamente dalle parti, la quietanza sarà rilasciata in foglio separato.

La quietanza deve indicare l'uffizio che la emette, la natura dell'atto o la causale del supplemento, e per esteso la data della registrazione o riscossione, il foglio, il numero del registro e l'ammontare della tassa o supplemento riscosso.

La quietanza, comunque apposta, dovrà anche esser munita di marche di riscontro, nel modo che verrà stabilito dall'amministrazione; ma la mancanza o la inesatta applicazione di codeste marche non scemerà il valore della quietanza riguardo ai contribuenti.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

(*Terza pubblicazione*)

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento della dichiarazione sottodesignata, spedita dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Torino, ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di un mese per tre volte, e resterà di pieno diritto annullata la detta precedente dichiarazione.

Dichiarazione n° 2494 in data 30 settembre 1862, rappresentante il deposito della rendita di L. 1,625 fatto da Piatti Pietro Antonio per cauzione delle opere dell'ultimo tronco di strada nazionale tra Cannobbio ed il torrente Valmare.

Torino, li 8 giugno 1866.

Il Direttore capo di divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
GALLETTI.

CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA.

A tenore del combinato disposto degli articoli 131 e 136 del Codice per la marina mercantile, si rende pubblicamente noto come sulla spiaggia di S. Agata fu ricuperata il giorno 11 gennaio p. p. una trave di abete lunga metri 9,90 per centimetri 30 di larghezza e spessore dell'estimativo valore di lire 34.

Messina, li 6 agosto 1866.

Il capitano del porto
E. COSTANTINI.

NOTIZIE ESTERE

PRUSSIA. — Si legge nella *Prov. Corresp.*:

A quanto pare il discorso del Trono ha prodotto una impressione favorevole fra i rappresentanti della nazione e nel paese.

Tutti riconoscono la franchezza colla quale il Governo affronta le questioni del conflitto interno, ciò che contribuirà di certo a ristabilire la pace all'interno.

Perciò quantunque la maggioranza della Camera sia costituita di membri del partito liberale progressista, è probabile che lo spirito di conciliazione e di patriottismo invocati dal Trono prevarrà anche là, e troverà senza dubbio la sua espressione nell'indirizzo al Re.

L'asprezza dello spirito di partito cederà davanti alla emulazione generosa di tutti i partiti di fronte al grande còmpito nazionale della Prussia.

— Lo stesso giornale dice:

Il commercio riprende dappertutto la sua attività: la prossima conclusione della pace gli darà senza dubbio un grande slancio.

La futura organizzazione del vecchio Zollverein vi contribuirà non poco.

Avendo la guerra aboliti i trattati già esistenti si potrà, senza perdere tempo, riorganizzare lo Zollverein su nuove basi più solide, che saranno in rapporto colle istituzioni della nuova Confederazione del nord.

Mentre che d'una parte si può contare sulla accessione di nuovi territorii importanti quali sono lo Schleswig-Holstein, il Mecklembourg, e le Città Anseatiche, d'altra parte gli Stati meridionali tedeschi avranno un grande interesse a far parte della grande unione commerciale della Germania.

Le trattative di pace che avranno luogo presteranno loro senza dubbio occasione di far possibile la loro partecipazione ulteriore a questa lega.

Però lo Zollverein non sarà certamente rinnovato che con condizioni e con istituzioni che tolgano gli inciampi i quali si opponevano sin ora ad uno sviluppo di questa unione vigoroso, e produttivo.

E per tal modo dopo una scossa passeggera le relazioni commerciali rifioriranno con un nuovo vigore ed una nuova prosperità.

— Si scrive da Berlino alla *Elberf. Zeit.*:

A giudicare dai voti degli uffici, la maggioranza alla Camera dei deputati è sempre la stessa.

Di sette uffici due soli hanno nominato a presidenti membri conservatori.

Nelle elezioni del presidente il partito liberale potrà contare su tutta la frazione polacca, e sulla maggior parte della frazione cattolica.

GERMANIA. — Si scrive da Monaco, 6, al *Moniteur*:

Dopo un lungo ritardo prodotto dalla necessità nella quale si sono trovati i ministri degli Stati meridionali di portarsi successivamente al quartier generale del re Guglielmo a Nikolsbourg; e di spedire colà i poteri necessari per trattare coi comandanti delle truppe prussiane sul Neckar, Tauber, Meno e sul Peguetz, è stato alla fine conchiuso un armistizio di tre settimane sulla base dell'*uti possidetis* e la *Gazzetta Ufficiale* d'oggi fa conoscere nei suoi dettagli la linea di demarcazione per l'accantonamento dei due eserciti.

Le truppe bavaresi occupano Bamberga ed una parte della città di Wurtzbourg.

Nuremberg e le città vicine di Furth e Schwabach restano nelle mani delle truppe del granduca di Mecklembourg-Schwerin comandante il 9° Corpo prussiano.

Esse possono comunicare mercè la linea della ferrovia Amberg-Schvandorf colle truppe stazionate nelle vicinanze di Pilsen.

Mergenteim, città sulla frontiera settentrionale del Wurtemberg, situata nel centro della linea, avrà guarnigione prussiana.

Le truppe prussiane occupano pure il territorio badese situato al nord del Neckar, le due città di Heidelberg e Mannheim, e tutte le parti del granducato di Assia Darmstadt situate sulla diritta del Reno.

Nel Palatinato il piccolo corpo che era penetrato sino ad Odenheim non avanzò più oltre, ed i territori di Spira, Landau e Kaiserslautern, rimasti in questi ultimi mesi sguerniti di truppa, andarono liberi dalle calamità della guerra.

Magonza, dove all'entrar dei Prussiani in Viesbaden e Bieberich era stato gettato per un momento l'allarme, è pure compresa nelle stipulazioni dell'armistizio, ed in forza degli accordi presi colle autorità prussiane la navigazione del Reno è ristabilita lungo tutto il suo corso.

Il servizio delle poste deve essere ora rimesso su tutto il territorio dove era stato confidato agli agenti del principe Taxis.

Infine il signor di Bruck, direttore generale delle strade e comunicazioni al Ministero dei lavori pubblici, si è portato oggi a Nurimberg, per prendere i provvedimenti necessari per riattivare il servizio postale regolare fra questa città ed il rimanente della Baviera.

Si attende pure a riprendere i lavori della linea di Heidelberg a Wurtzbourg, sulla quale si spesero già trenta milioni di franchi, e che doveva venire aperta al commercio sin dal principio dell'autunno.

La Dieta tedesca ha tenuto, il 4 di questo mese, una seduta in Augusta.

Il duca di Brunswick ha notificata la sua uscita dalla Confederazione.

Il principe Carlo di Baviera ha dato comunicazione dell'armistizio conchiuso fra le truppe prussiane e le truppe poste sotto i suoi ordini, e mandò allo stesso tempo le sue dimissioni dalle funzioni di generalissimo delle truppe federali, spiegandone il motivo con considerazioni tratte dagli ultimi avvenimenti della campagna.

In fine la Dieta ha dichiarato di non opporsi alla partenza delle truppe dagli Stati della Germania settentrionale, che occupano le fortezze federali. Le truppe del duca di Sassonia-Meiningen hanno lasciata già da molti giorni Magonza per rientrare nelle loro case.

Lo stesso ordine deve essere arrivato ai contingenti di Sassonia-Weimar e di Reuss, che erano a Rastadt.

Il Governo badese ha cessato dal considerare queste città come fortezze federali, ed il primo atto del nuovo gabinetto di Carlsruhe fu di richiamare l'inviato badese dalla Dieta.

Il nuovo ministro degli affari esteri nella sua relazione a tal proposito indirizzata al granduca rammenta le replicate dichiarazioni dei suoi predecessori riguardo alle lacune ed ai vizii dell'organizzazione federale quale è inscritta dai trattati del 1815.

Col dichiarare la sua uscita dalla Dieta egli crede far atto indispensabile agli interessi della Germania e del popolo badese.

I principati di Hohenzollern che erano stati occupati in nome della Dieta dalle truppe wurtemberghesi devono essere stati sgomberati ieri, e le autorità prussiane hanno ripreso il governo di quei paesi.

— Si scrive da Osterode (Annover) alla *Nat. Zeit:*

Alcuni cittadini di Osterode hanno indirizzato al Governo prussiano un reclamo contro lo smembramento del paese.

Essi dichiarano che per la verità sono obbligati a confessare che per lo innanzi il popolo annoverese desiderava di essere incorporato alla Prussia; ma che in seguito agli ultimi avvenimenti la questione è cambiata.

Dopo le vittorie prussiane la sola questione è di sapere se il paese dovrà essere smembrato, oppure se resterà unito per venir incorporato alla Prussia.

Ora i legami che dal 1814 hanno fatto del regno d'Annover un sol tutto, hanno a poco a poco creata fra le diverse parti della popolazione una forte unione dal punto di vista politico, sociale ed economico.

La durata di questi legami è condizione indispensabile alla prosperità del paese, e perciò i sottoscrittori dimandano istantemente la riunione di tutto l'Annover alla Prussia.

PRINCIPATI UNITI. — Il *Pays* ha da Bucharest, che le truppe del corpo d'osservazione turco sul Danubio sono state rinviate alle loro stanze rispettive, essendo sparita ogni apprensione di conflitto.

Nella Rumania vengono rimandate alle loro case tutte le truppe state chiamate sotto le armi.

Per misure economiche verrà quanto prima notevolmente ridotto l'esercito.

La partenza del principe Carlo per Costantinopoli era stata decisa; ma venne differita per causa dell'infierire del cholera a Bucharest e generalmente in tutti i Principati. Il principe non ha voluto lasciare la capitale nel momento in cui è desolata dall'epidemia.

TURCHIA. — Si legge nel *Courr. d'Orient:*

Gl'insorti del Libano hanno avuto il colpo di grazia.

Dopo gli scacchi reiteratamente provati da Giuseppe Karam, la maggior parte dei Maroniti di Kesrouan avevano messo abbasso le armi, ed erano rientrati alle loro case.

Un centinaio appena andava errando per la Montagna con grande danno della pubblica sicurezza: tutti gli sforzi per farli ritornare colla persuasione al loro dovere erano stati inutili.

Infine il pascià, perduta la pazienza, si vide costretto di ricorrere alla forza.

Pochi giorni fa un piccolo corpo di truppe, avuto ordine d'inseguire gli insorti, non tardò molto a raggiungerli.

S'ingaggiò un combattimento ed i Montanari furono circondati.

Non sappiamo se vi furono morti o feriti, ma cento e venti furono fatti prigionieri e spediti a Rodi ed a San Giovanni d'Acri; i capi furono trattenuti a Beyrouth dove sono stati sottoposti a processo.

— Dopo lunghe deliberazioni, ed avendo calcolato accuratamente le probabili domande di trasmissioni di messaggi, la Compagnia della gomena transatlantica si è decisa a fissare provvisoriamente a 1 lira sterlina (25 franchi) ogni parola; il *minimum* delle parole in ciascun dispaccio è fissato a venticinque, cioè nissun telegramma potrà spedirsi a meno di 500 franchi. Però se l'esperienza dimostrasse che questo prezzo alto impedisse che i telegrammi fossero in sufficiente quantità perchè la gomena sia continuamente in azione, allora sarà diminuita la tassa, per arrivare ad una cifra che assicuri un lavoro continuo. (*Moniteur du soir*).

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il municipio di Montebello nella provincia di Vicenza stanziò la somma di 4,000 lire per dono al Governo nazionale. Questa somma fu già versata nelle casse dello Stato.

— Gl'impiegati degli uffizi interni del municipio di Firenze e quelli del dazio consumo, hanno versato nella cassa del Comitato fiorentino di soccorso pei feriti la rilevante somma di L. 765, prodotto di una sottoscrizione iniziata dal segretario generale cav. B. Saletti; ed hanno contribuito con altra ragguardevole offerta a sollevare le famiglie povere dei soldati e volontari del comune.

Lo stesso comitato ha spedito, il dì 10 corrente, all'intendenza militare dei volontari a Brescia, tre casse del peso complessivo di chilogrammi 346, contenenti: 66 paia di lenzuola, 52 teli, 140 paia di calzerotti, 115 camice, ed alcuni altri articoli di minor conto.

Inviava pure nel giorno stesso al Comitato bresciano, suo corrispondente, perchè le ponesse a disposizione degli Spedali che più ne difettassero, due casse di limoni verdi di Napoli.

— Nell'attuale circostanza della guerra nazionale, il paese di Colorno (Parma) non è stato ultimo a distinguersi nell'amor patrio e nella carità cittadina.

Infra i primi, il suo municipio deliberava infatti una somma di L. 300 a quel militare del comune che verrebbe fregiato della medaglia in argento al valor militare, e di L. 500 a quello che la meriterebbe in oro.

Inoltre stanziava la somma di L. 1,500 da elargirsi alle famiglie più bisognose che hanno combattenti nell'armata.

La quale iniziativa presa dal municipio, fu ben tosto secondata dalla carità pubblica e privata. Notiamo fra le altre le sottoscrizioni della Società degli operai in L. 300, dell'opera parrocchiale di Colorno in L. 200 e del sindaco Sacerdoti dottor Gabriele in L. 200.

Il clero concorse esso pure in quest'opera patriottica.

— Il comune di San Giovanni Incarico (Gaeta) inviava al sotto-prefetto del circondario tre casse di pannilini e sfili, un quintale di zuccaro e 3,000 limoni per essere trasmessi ai feriti.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE.

UFFICIO DI FIRENZE.

Nota delle lettere e stampe giacenti all'ufficio di affrancamento per difetto di regolare affrancazione dal 1° al 7 agosto 1866.

Lettere: Caroselli Lodovico, Roma — Corradini Felice, Roma — Marovelli Cesare, Lima — Savorgnan Lodovico, Roma — Werger baronde, Roma.

Stampe: Augier Annetta, Vevey — Degiovanni Pietro, 3° corpo d'armata — Direttore Giornale annunzi, Roma — Eymard Lucien, Alessandria d'Egitto — Mathot fratelli, Anversa — Mazelli Gaetano, Carpi — Marini Vafrino, Roman — Obici Giuseppe, Roma — Pretore, Fauglia — Pretore, Bagnocavallo — Papi dottor Luigi cappellano, ove trovasi — Redazione Rivista agronomica, Lisbona — Scali Adolfo, Peccioli — Sesini Pacifico, Spoleto — Tarchiani Ilario, 1° corpo armata — Toltenheim Loftus, Rockampton — Valentino M. R. Padre, Larnaca di Cipro — Weitsecker Amadio, Roman.

DISPACCIO TELEGRAFICO.

Da Udine, 12 agosto, ore 9 20 pom.
(ricevuto il 13 agosto, ore 10 40 ant.)

A S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Comunico a V. E. testo convenzione armistizio.

Aveva ottenuto dal Commissario imperiale inserzione seguenti condizioni:

1° Abitanti Tirolo italiano ed altri luoghi rioccupati truppe austriache non siano molestati per atti ed opinioni durante occupazione italiana. 2° Non si faccia carico antichi impiegati Governo austriaco loro adesione Governo italiano. 3° Non sia riscosso prestito forzato, nè messe tasse guerra. 4° Libera navigazione canali e fiumi cui foce è in territorio non occupato Austriaci.

Arciduca Alberto non approvò tre primi punti, estranei, a suo avviso, ad una convenzione militare, e quindi alla nostra competenza. Commissario austriaco mi assicurò suo Governo si mostrerà largo coi compromessi politici, e non riscuoterà prestito forzato, nè tasse guerra. Quarto punto si riconobbe inutile non essendo dubbia navigazione di quei corsi d'acqua.

Il Generale PETITTI.

Convenzione d'armistizio conchiusa fra i Commissari militari del R. Esercito italiano e dell'I. R. Esercito austriaco al giorno d'oggi:

1° L'armistizio comincierà col giorno 13 agosto alle ore 12 meridiane, e durerà quattro settimane, vale a dire fino al 9 settembre. Le ostilità non potranno ricominciare che mediante un preavviso di 10 giorni. In difetto di preavviso l'armistizio s'intenderà prolungato.

2° I limiti dei territorii occupati dalle truppe saranno per la durata dell'armistizio i seguenti, cioè: per le truppe austriache

a) L'attuale confine Lombardo-Veneto dal Lago di Garda al Po.

b) Il Po fino ad un chilometro al disotto di Ostiglia, e di là una linea retta fino a 7 chilometri e mezzo al disotto di Legnago sull'Adige presso Villa Bartolomea.

c) Il prolungamento della detta linea fino alla Fratta, la sponda destra di questo corso d'acqua fino a Pavruano, di là una linea che per Lobbia va al confluente del Chiampo coll'Alpone: quindi la sponda destra di questo ultimo fino alla cima Tre Croci al confine politico.

d) Il confine politico dallo sbocco del fiume Ausa Porto Buso fino presso Villa. Indi un perimetro di sette chilometri e mezzo, intorno alle opere esterne di Palmanova, il quale cominciando a Villa e passando fra Gonars e Morsano termina a Percotto Torre, la sponda sinistra del torrente Torre fino a Tarcento, e di là per Prato Magnano a Salt fra Osopo e Gemona.

Al Tagliamento, la sponda sinistra del Tagliamento sino al piede del Monte Cretis, ed il dorso dei monti che separano le valli di San Pietro e di Gorto fino al Monte Coglians sul confine politico.

e) Intorno al forte di Malghera un perimetro di 7 chilometri e mezzo. Il Governo Italiano è in facoltà di valersi della parte della ferrovia da Padova a Treviso compresa in tale perimetro.

f) Lo stesso perimetro di 7 chilometri e mezzo intorno alle altre opere di fortificazioni esterne di Venezia. Nelle località alle quali non si estendono uno di questi perimetri la laguna, e se esistono canali esterni in prossimità di questi, la sponda interna dei canali istessi.

Il forte di Cavanella d'Adige non sarà occupato nè dall'una nè dall'altra truppa.

La navigazione del canale di Loreo e del Po di levante sarà libera per le R. truppe italiane.

g) I limiti di tutte le parti del Veneto che non sono occupati dalle truppe austriache.

3° L'approvvigionamento di Venezia sarà libero.

4° L'accesso ne' territorii riservati alle truppe austriache è interdetto alle truppe Regie ed ai volontari italiani. Egualmente alle truppe ed ai volontari austriaci è interdetto l'accesso ne' territorii riservati alle truppe italiane.

È però fatta facoltà agli ufficiali di un esercito di attraversare per ragioni di servizio il territorio riservato all'altro mediante scambievole accompagnamento.

5° Si farà il reciproco scambio dei prigionieri: l'Austria li consegnerà in Udine, l'Italia a Peschiera.

6° Gli impiegati italiani che si trovano nei territorii occupati dalle I. R. truppe non saranno molestati, e non lo saranno reciprocamente gli impiegati, e militari austriaci in ritiro che si ritrovano nei territorii occupati dalle truppe italiane.

7° È ammesso il ritorno degli internati di ambe le parti: però non potranno entrare nelle fortezze occupate dalle truppe del Governo dal quale furono internati.

Cormons, 12 agosto 1866.

Firmati — A. PETITTI, *generale*,
CARLO MORING, *generale*.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 12.

Si dice che il duca di Rivas Saavedras sarà nominato ministro di Spagna a Firenze.

Berlino, 12.

Leggesi nella *Gazzetta di Spener*:

I giornali riproducono un telegramma il quale annunzia che la Francia chiese alla Prussia una cessione di territorio. Noi possiamo dichiarare che tale notizia non ha fondamento e assicurare che le relazioni amichevoli e confidenziali dei due Governi non furono turbate da questioni di questo genere.

Altro della stessa data.

Nei circoli officiali di Berlino si assicura che non ha alcun fondamento la notizia data dai giornali esteri che la Francia domandi una cessione di territorio tedesco.

Parigi, 13.

Il *Constitutionnel*, parlando delle voci corse intorno alle proposte fatte dalla Francia alla Prussia, dice essere importante che la pubblica opinione non venga traviata in un argomento sì grave. Può nascere il dubbio se la Francia abbia diritto a compensi, ma il credere che sia già stato formulato un programma, e che esso sia stato rigettato, è un disconoscere il carattere ordinario delle consuetudini diplomatiche, è un non tener conto delle relazioni amichevolissime esistenti fra le due potenze, è un dimenticare inoltre che il vero interesse della Francia non è di ottenere qualche ingrandimento insignificante di territorio, ma di aiutare la Germania a costituirsi in modo più favorevole ai suoi interessi e a quelli d'Europa.

Nuova-York, 9.

Cotone 34.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 13 Agosto 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		58 »	57 ¼	» »	» »	» »	» »	LIVORNO....	8		
Detto in sott....... » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 %......... » 1 aprile		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	40 »	» »	ROMA.......	30		
Obb. del Tesoro 1849								BOLOGNA....	30		
5 % p. 10........ » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	ANCONA.....	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	1420	1418	» »	» »	» »	» »	NAPOLI.....	30		
Dette Banca Nazion.								MILANO.....	30		
nel Regno d'Italia. » ex coup.	1000	» »	» »	» »	» »	1415	» »	GENOVA.....	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TORINO.....	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VENEZIA e f. g.	30		
Obblig. Tabacco.... » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TRIESTE....	30		
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette con prelaz. 5 %								VIENNA.....	30		
(Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AUGUSTA....	30		
Obb. 3 % SS. FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. ant. SS. FF. Liv. » genn. 66	420	170 »	168 »	» »	» »	» »	168 c.	FRANCOFORTE	30		
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AMSTERDAM..	90		
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AMBURGO....	90		
Dette.............. » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LONDRA.....	30		
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	PARIGI.....	30		
Az. SS. FF. Merid.. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LIONE......	90		
Ob. dem. 5 % serie c. » »	505	380 »	375 »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	MARSIGLIA ..	90		
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		21 60	21 55
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci.... 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	60 »	» »				
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	41 »	» »				

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE Premio	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO Premio
5 % godimento 1° gennaio..........	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre..........	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi..........	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali..........	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA

Il simultaneo incanto oggi tenutosi da questo Ministero (Direzione generale delle Acque e Strade), e dalla Regia Prefettura di Palermo, essendo andato deserto si addiverrà alle ore 12 meridiane di lunedì 10 settembre p. v., in una delle sale dei surriferiti uffizi, dinanzi i rispettivi capi, simultaneamente ad una second'asta col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del 7°, 8° e 9° tronco della strada nazionale da Termini a Taormina in Sicilia, compresi fra Caltavuturo e la Sella di Donnalegge in provincia di Palermo, della totale lunghezza di metri 20,580 50,
per . . . . L. 510,406 24

Cioè: Opere a corpo . . . . . . L. 134,400 »
Opere a misura . . . . » 288,037 43
Somma a disposizione dell'Amministrazione per espropriazione di terreni, per indennità diverse, per spese di sorveglianza e per lavori imprevisti » 87,968 81 » 87,968 81

Somma soggetta al ribasso d'asta . . . . L. 422,437 43

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, a scelta, in uno dei suddesignati uffici, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'incanto seguito nella Prefettura di Palermo sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte, sempre quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 6 giugno 1865, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze, e Palermo.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi venti successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di L. 20,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà sei mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 20,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire quarantamila in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico valutate al corso legale di Borsa, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni dieci successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Palermo, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Firenze, il 6 agosto 1866.

Per detta Direzione Generale

2129 A. Verardi, *capo-sezione.*

PREFETTURA DELLA PROVINCIA D'AREZZO

Il prefetto della provincia di Arezzo,

Veduta la deliberazione presa dalla Giunta municipale di Arezzo, in adunanza del 2 p. p. mese da cui risulta che il comune, accogliendo le istanze respettivamente avanzate, acconsente:

1° Di ritenere presso di sè la indennità di L. 4,349 25 dovuta al sig. don Martino Castigli, quella di L. 2,110 52 assegnata al Capitolo della Pieve, e l'altra di L. 2,100 56 spettante al Conservatorio di Santa Caterina in virtù della legale perizia compilata sotto il 9 maggio ultimo scorso dal perito Giuseppe Sandrelli, per incarico ricevutone da questo tribunale civile e correzionale, mediante il pagamento a favore dei prenominati del frutto compensativo del 5 per cento;

2° Di pagare al cav. Alessandro Saracini la intiera indennità di L. 2,162 20 ed al nominato Antonio Caneschi i due terzi dell'indennità di L. 1596 11, loro respettivamente assegnate dalla precitata perizia per i terreni che assieme a tutti quanti i sovranominati sono chiamati a cedere alla comunità di Arezzo per la formazione del Campo di Marte e circostante pubblico passeggio, dichiarata opera di pubblica utilità con precedente decreto prefettizio del 15 aprile ultimo scorso;

Decreta:

1° È pronunciata l'espropriazione dei terreni tutti appartenenti agli individui summenzionati, con piena facoltà al comune, e per esso a chi lo rappresenta, di occupare immediatamente quei beni per dar mano all'incominciamento dell'opera dianzi enunciata.

2° Il sindaco d'Arezzo è incaricato di notificare il presente decreto ai proprietari espropriati nel modo determinato dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865 numero 2359.

3° Il presente decreto sarà trascritto nell'ufficio delle ipoteche, a senso, e per gli effetti del susseguente art. 53 e dovrà essere inoltre inserito nel termine di cinque giorni dalla sua data nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della provincia affinchè a norma dell'art. 54 della precitata legge, coloro che abbiano ragioni da esperire sull'indennità, possano impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla predetta inserzione e nei modi indicati dall'art. 51.

Arezzo, addì 1 agosto 1866.

Il prefetto
2120 A. Calenda.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE DEL TESORO IN CAGLIARI

Conformemente alle disposizioni degli articoli 178 e 179 del regolamento approvato col R. decreto del 25 agosto 1863,

Si notifica che il titolare del sottodescritto deposito, allegando la perdita della corrispondente polizza, ha domandato a quest'amministrazione che, previe le formalità prescritte, gliene venga rilasciato il duplicato.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle tre pubblicazioni del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascierà il richiesto duplicato e resterà di pieno diritto annullata la polizza precedente.

Categoria del deposito	Numero dell' iscrizione	Designazione del depositante avente causa al deposito	Capitale depositato
1ª	68	Cois notaio Alessio	200 »

Cagliari, addì 9 luglio 1866.

Il Capo di Sezione PAROTTI. — V° *L'Amministratore* MARCO CONTARINI.

1654

In esecuzione di decreto del 4 luglio decorso proferito dal tribunale civile di Siena la vendita coatta di una casa posta in detta città in via di Salicotto al n° 92 spettante a Tommaso Cavallini possidente dimorante in detta città esposta all'incanto per la somma di lire millecentoventisei e rimasta senza attendenti nella subasta del suindicato giorno, sarà nuovamente esposta in vendita la mattina del 20 settembre prossimo a ore dieci nella sala d'udienza del tribunale anzidetto sul prezzo ridotto a L. 900, ferme stanti le condizioni già pubblicate ed in atti esistenti.

2124 F. LANZI.

2125 AVVISO.

Il sottoscritto cancelliere della pretura del mandamento di Barga rende pubblicamente noto che i signori Pietro, Egidio, Ersilia, Amalia ed Eleonora fratelli e sorelle figli del fu sig. Pellegrino Cardosi Bartolini domiciliati in Barga con atto del 20 luglio p. p. accettarono con benefizio di legge e d'inventario la eredità relitta dal fu loro genitore sig. Pellegrino Cardosi Bartolini farmacista domiciliato in Barga mancato ai vivi li 10 giugno 1866.

Dalla cancelleria della pretura di Barga, li 10 agosto 1866.

Il cancelliere
P. QUIRICI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 32ª *dell'anno* 1866 2127

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei Ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	365	338	43,773 15	43,070 44
Depositi diversi	26	56	55,669 »	63,381 16
Casse affiliate di 1ª classe in conto corrente	»	»	»	»
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	6,100 »	5,850 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	»	»	105,542 15	112,301 60

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE
DEL
REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Francia	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . »	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzione deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

Parma . . . . da Grazioli P.
Padova . . . . dalla libreria Sacchetto.
Treviso . . . . dalla libreria Zoppelli.
Vicenza . . . . da Pizzamiglio Giovanni
Udine . . . . da Gambierasi.
Brescia . . . . da Boglioni Carlo Giuseppe.
Napoli . . . . dalla Libreria Scolastica di G. Madia
Milano . . . . dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
Genova . . . . dalla Librerie Fratelli Beuf e Grondona.
Livorno . . . . da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
Pisa . . . . da Federighi Giuseppe.
Siena . . . . da Porri, da Gati e da Mazzi
Lucca . . . . da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
Pistoia . . . . da Jacomelli Amadio
Pescia . . . . da Papini Francesco.
Prato . . . . da Ballerini Sabatino.
Cortona . . . . da Mariottini Angelo.
Bologna . . . . da Marsigli e Rocchi.
Palermo . . . . da Pedone-Lauriel.
Cremona . . . . da Feraboli Giuseppe.
Biella . . . . da Flecchia Giacomo.
Reggio Emilia . . . . da Barbieri Giuseppe.
Bergamo . . . . da Bolis Fratelli.
Bra . . . . da Giordana.
Cuneo . . . . da Merlo Carlo.
Casale . . . . da Rolando Fratelli.
Novara . . . . da Rusconi Pasquale.
Vercelli . . . . da Vallieri Giuseppe.
Asti . . . . da Borgo e Raspi.
Sassari . . . . da Bellieni.
Cagliari . . . . da Cugia.

2128

SOCIETÀ ANONIMA
PER LA VENDITA DEI BENI DEL REGNO D'ITALIA
agente per conto del Governo

UFFICIO DELLA DIREZIONE DEMANIALE - Provincia di Terra d'Otranto.

Vendita di beni demaniali autorizzata colla legge 21 *agosto* 1862 *numero* 793.

AVVISO D'ASTA

Il pubblico è avvisato, che alle ore 9 antim. del giorno 7 settembre p. v. si procederà in una delle sale di quest'ufficio con intervento ed assistenza del sig. direttore del demanio, o di chi sarà da esso delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo miglior offerente de'beni in Manduria descritti ai numeri 9, 26, 31, 33, dello elenco pubblicato nel giornale prefettizio degli annunci ufficiali della provincia di Lecce del giorno 20 maggio, supplemento n° 132, quale elenco assieme a'relativi documenti trovasi depositato nell'ufficio della direzione demaniale di Lecce.

I beni che si pongono in vendita consistono:

1° Masseria Ciavarine, dalle cui continenze si sono solo distaccati tre lotti, ed il rimanente forma il presente, che si compone dai caseggiati, dalle scorte vive e morte, e dai terreni macchiosi, erbosi, e sativi, frammezzati da quelli della masseria Sant'Angelo dei Padri Liquorini, e da altri della masseria Sant'Anastasio del fu Carmine Tarantini, ed attraversati dalla strada da Sava in Oria. Riportata sul catasto provvisorio di Manduria, all'articolo 240, sezione *G*, numeri 27, 28, 38 e 30. Di ettari 110 2.

2° Masseria detta *Scolcora* da cui prende nome la contrada. Riportata sul catasto provvisorio di Manduria, articolo 239, sezione *A*, n. 8, 9, 10, 11. Di ettari 395 6.

3° Masseria Eredita Piccola, da cui prende nome la contrada, si sono dalla sua totalità solo distaccati i fondi segnati nei quattro precedenti lotti, di modo che la masseria si compone di quattro pezzi. Riportata sul cat. provv. di Manduria art. 239 sez. *A*, n. 21, 23, 24, 25, rata, e 28, sez. *R*, numeri 104, 105, e 163. Di ettari 93 1/12.

4° Masseria Piacentini, che si compone di caseggiati, scorte vive e morte, di terreni sativi, erbosi e macchiosi. Riportata sul catasto provv. di Manduria art. 239, sez. *P*. n. 49 rata, 50, 51, 52, 53, 55 rata. Di ett. 111 5.

L'asta sarà aperta sui prezzi d'estimo seguenti:

1° lotto, lire 20,962 95 — 2° lotto lire 50,587 09
3° lotto, lire 13,210 39 — 4° lotto lire 34,332 62

Per essere ammessi a prendere parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti depositare a mani del segretario dell'ufficio procedente, o far fede di aver depositato nella cassa dell'ufficio di registro di Sava in danari od in titoli di credito una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti al cui acquisto aspirano.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione in quest'ufficio procedente.

Gli incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara e sarà dichiarata la diserzione se non si ottengono almeno due oblazioni, ed allora non si farà ripetizione d'incanti.

A Lecce, 28 luglio 1866.

Per detto uffizio di Lecce
Il segretario: Rossi.

L'anno 1866 a dì 9 agosto.

Alla richiesta del sig. Edoardo Ferdinando Sichel negoziante dimorante a Devanschire Ladge, n° 26 Finkley Road nella contea di Middlesex che elegge domicilio in Firenze nello studio del dott. sig. Cesare Pecchioli suo procuratore legale in via dei Rustici num. 7.

Io Giuseppe Campetti usciere addetto al tribunale civile e correzionale in Firenze, ivi domiciliato, ho notificato atto di ricorso del detto signor istante, copia del decreto emesso dall'ill.mo sig. cav. consigliere d'appello presidente del tribunale civile e correzionale suddetto del dì 3 agosto corrente, copia del verbale di sequestro fatto da me sottoscritto usciere presso il R. Ministero della Marina nel dì 4 agosto detto al

Sig. Giorgio Furness negoziante domiciliato nella città di Westminster n° 36, Great George Street

Citando come di fatto ho citato il detto sig. Giorgio Furness

A comparire avanti il detto tribunale alla udienza che farà la mattina del dì 3 novembre 1866 alle ore 10 ant. e ciò in conformità dell'art. 141 del Cod. di procedura civile.

L'usciere
2126 G. CAMPETTI.

2116 AVVISO.

La signora Aurora Moracci, vedova Ficai, proprietaria domiciliata a Lucignano nell'interesse dei propri figli Emilio e Ugo Ficai ha fatto istanza alla presidenza del tribunale civile di Arezzo, per la nomina di un perito stimatore di un podere denominato *Le Capanne*, situato nel comune di San Savino distinto al catasto dalle particelle di n° 659, 667, 669, 670, 660, 668, della sezione *H*, con rendita di L. 31 08 da essa espropriato a danno di Giuseppe e Luigi Papini possidenti domiciliati alle Capanne, suoi debitori di lire 2352, interessi e spese.

Fatto in Arezzo, li 9 agosto 1866.

Dott. ENRICO FACCHINI, proc.

Tribunale civile di Grosseto.
AVVISO DI NOTIFICAZIONE.

Nel giudizio di graduazione promosso dai signori dott. Giuseppe Niccolini, e cav. Emanuele Basevi, contro i signori Chiarito Scappucci, Domenico, Ferdinando ed altri Lenzi domiciliati a Pistoia, venne depositato fino dal sedici decembre 1865 il progetto di graduatoria dal cav. dott. Luigi Romualdi incaricato della direzione del giudizio stesso; e nel 25 luglio p. p. fu con ordinanza del giudice delegato sig. Angiolo Burri fissata l'adunanza dei creditori dinanzi ad esso nella sala di udienza di questo tribunale attualmente residente a Scansano, a ore 11 ant. del 24 agosto stante per dire e dedurre quanto sarà creduto di ragione contro il progetto suddetto; la qual significazione veniva fatta ai termini e per gli effetti di che negli art. 136 della legge 7 gennaio 1838 e 712, 711 e 709 del Codice di procedura civile dal sig. cancelliere del tribunale suddetto a Barbera Anna Grottanè Stujjenner domiciliata in Grosseto presso il dott. Stefano Spagna; al can. Giovanni Bonfanti o Bonsanti [domicil. a Grosseto presso M. Tonarelli; a Niccola fu Giuseppe Caillon e Cesare fu Claudio Mailland o De Mailland come rappresentanti la ditta Mailland; ad Anna Walser domiciliata a Livorno; a Luisa Lenzi di Pistoia; a Giuseppe Nardelli di Massa Marittima; agli eredi del fu Giovanni Ulderigo Walser di Livorno; alla ragione mercantile Moores Ulrich e Compagni a Livorno; a Ester Sara Uzielli ne'Basevi di Livorno; a Barbera Gross ne'Suffener o Stuffener o Stujjenner di Livorno tutti creditori inscritti, e a Chiarito Scappucci di Pistoia, debitore; ed ora viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale* per essere tutti i detti individui irreperibili, essendo stato l'avviso che sopra affisso alla porta esterna di questo tribunale, e consegnato all'uffizio del procuratore del Re presso questo stesso tribunale a forma dall'art. 141 del Codice di procedura civile.

Scansano, li 7 agosto 1866.

L'usciere
2118 PASQUALE SEMIANI.

SOCIETÀ ITALIANA
DI
MUTUO SOCCORSO CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

AVVISO.

A termini dell'art. 24 dello statuto il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato quanto segue:

1° **A datare dal 15 agosto corrente,** sarà pagato un acconto nella misura del 50 per cento su tutti i compensi di danno liquidati nel corrente anno 1866 per i prodotti delle prime quattro classi, cioè: ravettone, lino, foglia gelsi, frumento, segale, avena, miglio, orzo e melgottino.

2° Simile acconto in ragione del 50 per cento sarà parimenti pagato sui compensi liquidati e da liquidarsi per tutti gli altri prodotti, **dal 15 settembre p. v.** in avanti.

3° Sugli acconti decorreranno gli interessi in ragione del 6 per cento all'anno dal giorno del pagamento a tutto il mese di novembre p. v.

4° Negli acconti di cui al n° 1 si imputeranno le cambiali emesse dai soci nel pagamento del premio e scadenti nell'agosto e settembre 1866. In quelli di cui al n° 2 saranno imputate anche le cambiali scadenti nel venturo mese di ottobre.

I signori soci danneggiati potranno dirigersi per l'esigenza dell'acconto alla direzione, od alle agenzie nel cui raggio hanno i fondi assicurati, dalle quali verrà eseguito il pagamento, quando però si presentino muniti dell'atto di liquidazione del danno che detengono.

Milano, 10 agosto 1866. 2119

Il direttore
Cav. ing. Francesco Cardani.

Il segretario
Massara dott. Fedele.